DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DEL LAVORO NERO, DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA E DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 4

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».

Versione in vigore dal 4 novembre 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo
Estremi	Legge 29 ottobre 2016, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-contrasto-ai-fenomeni-del-lavoro-nero/art-4-modifica-all-articolo-380-del-codice-di-procedura-penale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it